

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 830

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRUTTI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ,  
RANIERI, PECCHIOLI, BARBIERI, GUERZONI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, SALVI, TOSSI BRUTTI, TRONTI, CHIAROMONTE, FABI  
RAMOUS, MASIELLO e BOLDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1992

---

Disposizioni in materia di repressione dei reati com-  
messi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di  
antisemitismo o xenofobia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende realizzare, nell'ambito dell'ordinamento penale, una disciplina più rigorosa relativa ai comportamenti attraverso i quali si manifestano l'odio razziale o religioso, l'antisemitismo, la xenofobia.

Tale disciplina risponde anche all'allarme generato nell'opinione pubblica dalle recrudescenze di antisemitismo e di razzismo.

Lo scopo che si persegue è quello di correggere alcune delle norme già esistenti, in modo che siano più efficaci per la repressione di tali fenomeni, ed al tempo stesso di inasprire le pene per tutti i reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o di xenofobia.

Vi sono già nel nostro ordinamento alcune leggi che sanzionano in modo diretto la riorganizzazione del partito fascista, le attività di propaganda fascista o razzista, l'istigazione o l'apologia del genocidio, l'incitazione alla discriminazione razziale e alla violenza xenofoba, la diffusione di idee fondate sulla superiorità di razza e sull'odio razziale. Bisogna creare le condizioni, sia attraverso alcune innovazioni legislative che riguardano i profili processuali, sia potenziando le attività investigative, perchè i giudici possano applicare queste norme nel modo migliore.

Va ricordata anzitutto la legge 20 giugno 1952, n. 645, di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che sanziona l'attività associativa volta alla ricostituzione del disciolto partito fascista (articolo 2), l'attività di propaganda al fine della ricostituzione (articolo 4, primo comma) e l'esaltazione pubblica di esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo, oppure delle sue finalità antidemocratiche, ovvero di idee e metodi razzisti (articolo 4, secon-

do comma), con un'aggravante se il reato è commesso a mezzo della stampa. Si devono segnalare a tale proposito le modifiche introdotte al testo originario della legge n. 645 del 1952, con la successiva legge 22 maggio 1975, n. 152, ed in particolare la norma che consente di riferire previsioni e sanzioni concernenti la riorganizzazione del partito fascista (compreso lo scioglimento e la confisca dei beni) a qualsiasi associazione, movimento o gruppo di persone non inferiore a cinque, che persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista.

È da sottolineare che in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 533, l'autorità giudiziaria può disporre, nel corso del procedimento per i reati previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, come la riorganizzazione del partito fascista eccetera, il sequestro della sede dell'immobile, che è sede dell'associazione o del gruppo, quando in esso siano state trovate armi o quando l'immobile sia pertinente al reato (la formulazione è ampia: è sufficiente che sia la sede del gruppo). Analogo sequestro può essere disposto, in flagranza di reato degli ufficiali di pubblica sicurezza. Quando il procedimento è definito con sentenza di condanna, si procede alla confisca.

Occorre inoltre menzionare la legge 9 ottobre 1967, n. 962, sulla previsione e repressione del reato di genocidio. A parte i veri e propri atti di genocidio e deportazione, si puniscono l'istigazione al compimento di atti di genocidio e l'apologia di uno di tali atti con una pena da tre a dodici anni di reclusione (articolo 8).

Infine la legge 13 ottobre 1975, n. 654, punisce:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;

b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione o a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza nei confronti di persone perchè appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale. La pena prevista è quella della reclusione fino a quattro anni e fino a cinque per l'ipotesi associativa (pene aumentate per i promotori).

Questo impianto normativo non richiede profonde innovazioni: non è opportuno costruire nuove figure di reati associativi, in una materia nella quale le previsioni sono già penetranti ed investono l'insieme delle manifestazioni di razzismo e di intolleranza quali si ripropongono nella fase attuale. Piuttosto, è necessario considerare l'incidenza che l'odio razziale in tutte le sue forme può avere rispetto a comportamenti delittuosi rientranti in altre fattispecie penali.

Il punto centrale del disegno di legge, sia sotto il profilo dei valori tutelati, sia per i pesanti effetti sanzionatori a cui dà luogo, è rappresentato dall'introduzione di una circostanza aggravante per tutti i reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia, che comporta l'aumento dalla metà ai due terzi della pena (articolo 1). L'aggravante si applica a tutti i reati con quelle caratteristiche, a meno che l'odio razziale o religioso, l'antisemitismo o la xenofobia siano elementi costitutivi di altri reati previsti dalle leggi suindicate. L'aggravante è sempre prevalente sulle circostanze attenuanti concorrenti, vale a dire che, se accertata, comporta sempre l'aggravio di pena previsto.

Inoltre, con il disegno di legge (articolo 3), si provvede ad accentrare nel tribunale tutte le competenze relative a questi reati, togliendo alla pretura quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 e sottraendo alla corte d'assise quella del solo articolo 8 della legge n. 962 del 1967.

Il fine è quello ovviamente di semplificare il sistema delle competenze ed unire in un solo centro la cognizione di reati che sono spesso collegati.

Il nuovo testo dell'articolo 3, primo comma, della legge n. 654 del 1975 mira ad inasprire la pena e ad estendere la facoltà di arresto ai reati non associativi che quella norma prevede. Anche qui la risposta dell'ordinamento diventa più severa.

La durata massima delle indagini relative ai reati di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, nonché ai reati già previsti dalle leggi esistenti e sopra citate, viene portata da sei mesi ad un anno, vista la complessità che queste possono rivestire (articolo 2). Inoltre la loro proroga ulteriore può essere resa non conoscibile all'indagato applicando la norma di cui all'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotta dal decreto antimafia 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. In tal modo si conferisce un ulteriore strumento al pubblico ministero per approfondire le inchieste.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede il giudizio direttissimo per tutti i reati commessi per odio razziale o religioso ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia. Ciò corrisponde ad un'esigenza di celerità dell'accertamento e di immediatezza della risposta penale.

Da ultimo si prevede (articolo 5) che per i reati di percosse, lesioni personali o minaccia si proceda d'ufficio, quando ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 1. Ciò rende più sicura la risposta sanzionatoria proprio nei confronti delle manifestazioni oggi più diffuse di violenza e di intolleranza, ispirate ai motivi che il disegno di legge pone a base dell'aggravante.

Dunque, da parte dei proponenti si è preferito fare leva sulle norme già esistenti nell'ordinamento, rendendole maggiormente funzionali alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno, con gli aggiustamenti indicati.

Contemporaneamente, si intende realizzare, attraverso l'aggravante sopra illustrata, un inasprimento delle pene per i reati comuni che siano compiuti da soggetti aventi quelle determinate motivazioni, con un più elevato pericolo per la collettività.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Aggravante)*

1. Per i reati commessi per odio razziale o religioso ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

2. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.

## Art. 2.

*(Durata e modalità delle indagini)*

1. Per i reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonchè per i reati di cui agli articoli 1 e 4, primo e secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e per i reati di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, il termine di durata delle indagini preliminari di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale è di un anno.

2. Per i reati di cui agli articoli 1 e 4, primo e secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, nonchè per i reati di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica l'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

## Art. 3.

*(Competenza per materia)*

1. La competenza per i delitti, tentati o consumati, di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e del tribunale.

2. All'articolo 9 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, è aggiunto il seguente comma:

«La cognizione dei delitti, consumati o tentati, previsti nell'articolo 8 della presente legge, appartiene al tribunale».

3. L'articolo 3, primo comma, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4 della convenzione è punito con la reclusione da due a cinque anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale;

b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perchè appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale».

## Art. 4.

*(Giudizio direttissimo)*

1. Per i reati di cui all'articolo 1, comma 1, il Pubblico Ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale salvo che siano necessarie speciali indagini.

## Art. 5.

*(Procedibilità d'ufficio)*

1. Per reati di percosse, lesioni personali o minaccia, quando ricorra la circostanza

aggravante di cui all'articolo 1 della presente legge, si procede d'ufficio.

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.